

22 luglio 2022 - n.11

I Jolly di Simona



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di Simona Anzani



Focus istituzionale



Crisi di Governo

Dimissioni del Presidente Draghi

Dopo la **mancata fiducia del Movimento 5 Stelle** al DI Aiuti di scorsa settimana, martedì **si è votata la fiducia al governo Draghi in Senato.**

Il governo ha ottenuto la fiducia con **solì 95 voti positivi** e l'ex premier **Draghi ha presentato ieri le sue dimissioni al Presidente della Repubblica Mattarella.**

Il Presidente ha sciolto le Camere, per andare verso le elezioni anticipate, **il 25 settembre,** in concomitanza col Capodanno ebraico.

Il 15 ottobre dovrà esserci la prima seduta del nuovo Parlamento, ai sensi dell'art.61 della Costituzione, che statuisce che la prima seduta deve tenersi *“non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni”*.

Dopo lo scioglimento delle Camere, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto un breve discorso, nel quale ha invitato i leader politici a programmare accuratamente le prossime settimane, per poter mandare in porto i diversi provvedimenti e il PNRR.

Finché non si sarà insediato il nuovo esecutivo, **rimarrà ad operare il governo Draghi, per sbrigare gli “affari correnti”, ovvero la pandemia, la guerra in Ucraina, l'inflazione, il costo dell'energia e il PNRR.**

Che cos'è una crisi di Governo

Una crisi di Governo si verifica quando **il Presidente del Consiglio e la sua squadra di Ministri non godono più della fiducia del Parlamento oppure quando il Capo del Governo si dimette.**

Le motivazioni per aprire una crisi sono fra le più disparate: molto spesso le dimissioni vengono presentate a **seguito di uno scandalo così grave da compromettere la credibilità dell'esponente politico.**

Altre volte le crisi di Governo sono dovute alle **dinamiche interne dei giochi di palazzo**: gli accordi fra i vari partiti politici di maggioranza e di opposizione vengono rivisti in itinere durante il mandato e, di conseguenza, vi è una modifica degli equilibri politici, tale per cui diventa impossibile continuare a governare.

La crisi di governo può essere **parlamentare o extraparlamentare.**

- Nel primo caso il Parlamento emette una **mozione di sfiducia** oppure **vota contro a una richiesta di voto sulla fiducia al Governo.**
- **Nel secondo caso ha natura di crisi politica**: a seguito di **mancati accordi il Governo** non gode più della **maggioranza in Parlamento**, quindi viene meno la possibilità di far approvare le leggi.

Come si risolve una crisi di Governo?

Il Presidente della Repubblica ha un ruolo strategico super partes nella risoluzione della crisi.

- L'iter si apre con le **consultazioni delle varie delegazioni dei partiti** presso il Quirinale, **l'obiettivo è cercare di capire se sono possibili nuovi accordi di maggioranza** oppure **se si debba ricorrere alla consultazione popolare, indicando elezioni anticipate.**

In caso di rinnovati accordi, il Presidente della Repubblica può affidare l'incarico a:

- **un Governo-bis** con uguale Presidente del Consiglio ma con una nuova compagine di Ministri;
- **un nuovo Presidente del Consiglio** scelto all'interno della nuova maggioranza.

L'attuale crisi di Governo è stata aperta dal **Movimento 5 Stelle**, guidato da Giuseppe Conte, che **non ha votato la fiducia sul decreto aiuti.**

Mario Draghi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla guida del governo.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni e ha deciso di rimandarlo alle Camere per parlamentarizzare la crisi.

Come misurare la corruzione: presentato il nuovo portale Anac

E' stato lanciato ieri dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il nuovo portale **"Come misurare la corruzione. Gli indicatori per valutare i rischi di corruzione in ogni area del Paese"**.

E' un progetto che mette a disposizione della collettività **un insieme di indicatori scientifici in grado di stabilire quanto sia alto il rischio che si possano verificare fatti di corruzione**. L'iniziativa è stata realizzata grazie al progetto **"Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza"**, finanziato dal **Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità istituzionale 2014-2020"**.

"Anche se la corruzione è un fenomeno sfuggente e difficile da prevedere - ha osservato il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia - **non è esente da una elevata incidenza statistica, soprattutto in determinati contesti, e da fattispecie ricorrenti che, messe a sistema, possono aiutare sia la prevenzione che il contrasto**. Utilizzando le informazioni contenute in varie banche dati, **l'Autorità ha voluto pertanto individuare una serie di "indicatori di rischio corruzione"**, peraltro in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il miglioramento dell'efficacia della lotta contro la corruzione".

Finora solo percezione della corruzione

La corruzione, in Italia e nel mondo, è sempre stata **quantificata fino ad oggi in base a percezioni soggettive**, condizionate spesso dal clamore di inchieste giudiziarie e di cronache giornalistiche contingenti, più che su dati oggettivi.

Ora criteri scientifici per individuare indicatori di rischio

L'Autorità Anticorruzione ha voluto ribaltare tale prospettiva, individuando criteri oggettivi di valutazione dei rischi di corruzione di una regione, o di un territorio.

Al termine di un lungo e approfondito lavoro di ricerca, condotto a livello europeo, Anac ha completato un progetto interattivo in grado di individuare gli indicatori del rischio di corruzione in ogni area del Paese.

Apposita sezione del proprio sito “Misura la corruzione”.

All'interno sarà possibile:

- verificare il rischio di corruzione di ogni città o provincia italiana;
- chiunque potrà visionare il proprio territorio d'interesse;
- individuare il rischio corruttivo sulla base di tre filoni tematici: **di contesto, di appalto e comunali.**

Progetto europeo Pon

- Il progetto s'inserisce **tra le iniziative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)** per il miglioramento dell'efficacia della lotta contro la corruzione. La ricerca **“Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”, finanziata dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità istituzionale 2014-2020", vede coinvolta Anac con un ruolo centrale e di coordinamento.**

In funzione 70 red flag

- sono stati individuati e attivati **70 indicatori scientifici, una sorta di “red flag”,** che riguardano dati di contesto;
- sono stati presi in esame **quattro elementi:**
 - **criminalità**
 - **istruzione**
 - **capitale sociale**
 - **economia del territorio e fenomeni ad essi collegati** (scioglimento per mafia; reddito pro-capite e ricorso frequente ai contract splitting (cioè la suddivisione dei contratti))

Utilizzando le informazioni contenute in varie banche dati, a cominciare dalla banca dati Anac sugli appalti (60 milioni di contratti censiti negli ultimi dieci anni), **l'Autorità ha individuato questa serie di “indicatori di rischio corruzione”,** che rilevano e segnalano le anomalie.

Base territoriale

Indicano il **quadro di contesti territoriali più o meno esposti a fenomeni corruttivi sui quali investire in termini di prevenzione** e/o di indagine, ma anche di orientare l'attenzione dei watchdog della società civile, di attirare l'attenzione e la partecipazione civica.

Forte interesse a livello internazionale

E' un modello, quello elaborato da Anac, che sta già **suscitando l'interesse a livello internazionale e che potrà essere esportato all'estero**, dal momento che nessun Paese è ancora riuscito nella non facile "impresa" di fornire in maniera strutturata e al più ampio pubblico possibile indicatori di rischio corruzione.

Obiettivi del Progetto

- fornire strumenti alle amministrazioni e alla politica **per operare con maggiore precisione nei territori per prevenire e combattere la corruzione**
- fornire **un'immagine corretta del nostro Paese nel mondo**
- permettere **agli investitori stranieri o di altre regioni d'Italia di valutare le caratteristiche del territorio d'insediamento di nuove attività produttive**
- **definire le scelte del territorio e per aprire un dibattito pubblico**, avvicinando sempre più cittadini alla vita politica attiva.
- **sostenere la prevenzione e il contrasto all'illegalità e promuovere la trasparenza nell'azione della pubblica amministrazione.**

<https://www.anticorruzione.it/-/come-misurare-la-corruzione-il-nuovo-portale-anac>

Trattativa CCNL Funzioni Locali

20 luglio

L'Aran ha presentato un testo che, da una parte **aggiorna parzialmente la parte normativa** accogliendo alcune delle osservazioni **emerse nell'incontro del 14 scorso**, dall'altra presenta **delle tabelle con i valori economici che riguardano gli aumenti tabellari previsti e il conglobamento dell'elemento perequativo.**

Sulla parte normativa:

- a) l'inserimento delle linee generali per l'adozione di **misure per la prevenzione delle aggressioni** tra le materie oggetto di confronto;
- b) **l'impossibilità per l'amministrazione di procedere ad atti unilaterali durante le procedure di confronto;**
- c) **l'ampliamento delle materie sindacali** a tutte quelle che le sezioni professionali qualificheranno come tali;
- d) **l'estensione dei tempi di vestizione** a tutti i profili sanitari, socio sanitari e socio assistenziali;
- e) la previsione esplicita di poter **fruire dei permessi per motivi personali senza giustificazione.**

L'Aran ha inoltre integrato il testo chiarendo la **disciplina delle progressioni economiche** in godimento al momento del passaggio ai nuovi **"differenziali economici"** e proponendo **l'aggiornamento** della base di calcolo **dell'1,2% di alimentazione del fondo del salario accessorio dal 1997 al 2018** (in quel caso però la percentuale scenderebbe al 1,1%)

Il tavolo si è aggiornato al giorno 27 luglio ore 15

**Le sentenze
ed i
provvedimenti
di interesse**



Covid-19, tamponi rapidi e test sierologici solo in farmacia e non in parafarmacia

Corte costituzionale con la sentenza n. 171 del 2022

La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole.

È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 171, dichiarando non fondate le questioni sollevate **dal TAR Marche sull'articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.**

La Corte ha ritenuto che, **nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie** – che sono esercizi commerciali – **e le farmacie** – che rientrano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale – permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo.

Per fronteggiare la diffusione del Covid-19, è stato necessario erogare sull'intero territorio nazionale nuovi servizi sanitari: la scelta di affidarli alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, è fondata sull'inserimento delle farmacie nell'organizzazione del SSN e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso. Tale scelta è stata reputata dalla Corte non irragionevole.

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220708112450.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:171

L'Adunanza Plenaria si esprime sull'accertamento dell'illegittimità dell'atto e sul risarcimento del danno.

Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. del 13 luglio 2022 n. 8.

Con l'ordinanza di rimessione in epigrafe la IV Sezione di questo Consiglio di Stato ha deferito all'Adunanza plenaria alcune questioni interpretative **sull'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il quale prevede che: «(q)uando nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori».**

L'ordinanza si interroga innanzitutto sulle **modalità con cui l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto deve essere manifestato**: se cioè sia sufficiente **«un'istanza generica»**, e **«se occorrono particolari modalità e se vi siano termini per la sua proposizione»**; o invece sia necessaria **«l'allegazione dei presupposti per la sua successiva proposizione»**, anche in questo caso con richiesta di precisarne le modalità; oppure se non si possa prescindere dalla **«proposizione della domanda di risarcimento del danno»**, **nel medesimo giudizio di annullamento o in un autonomo giudizio**. L'ordinanza chiede inoltre di chiarire se in relazione alla **«domanda di accertamento» dell'illegittimità dell'atto impugnato il giudice «possa comunque pronunciarsi su una questione 'assorbente' e dunque su ogni profilo costitutivo della fattispecie risarcitoria»**, la cui eventuale infondatezza, **«correlata alla concreta insussistenza dell'interesse espressamente richiesto per la declaratoria di cui all'art. 34, comma 3, c.p.a.»**, possa precludere l'accertamento di illegittimità.

La rimessione trae origine da **tre giudizi** in cui alcuni proprietari di terreni hanno impugnato gli atti di **pianificazione urbanistica che hanno svuotato la capacità edificatoria dei loro fondi**. Nella pendenza dei giudizi di primo grado, davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, è **sopravvenuta una disciplina urbanistica che ha fatto venire meno l'interesse all'annullamento degli atti originariamente impugnati**. I ricorrenti hanno nondimeno depositato una **memoria con cui hanno manifestato il loro persistente «interesse ad ottenere la declaratoria di illegittimità di tutti gli atti impugnati ai fini risarcitori, come da stima già prodotta dei danni patiti a causa della mancata conformazione edificatoria dei terreni»**.

In continuità con il precedente da ultimo richiamato, sui quesiti formulati dall'ordinanza di rimessione devono in conclusione essere affermati **i seguenti principi di diritto**:

- (sul primo quesito) **«per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm.»**;

- (sul secondo quesito) **«una volta manifestato l'interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l'atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell'azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda**

Divieto di nuovo ricorso se l'esclusione da gara è legittima

Consiglio di Stato nella sentenza n. 5966/2022,

Secondo il **divieto di bis in idem**, non è possibile **riproporre ricorso contro l'esclusione da una gara nel momento in cui la giustizia amministrativa abbia già confermato, con due gradi di giudizio, la legittimità del provvedimento emanato dalla Stazione Appaltante.**

Si tratta di un'interessante questione affrontata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5966/2022, a seguito dell'appello presentato dopo che il TAR ha ritenuto inammissibile un ricorso proprio perché il giudice amministrativo si era già pronunciato, con sentenza confermata in sede d'appello, sulla legittimità del provvedimento di esclusione.

Come spiega il Consiglio di Stato, **ai sensi degli artt. 2929 c.c. e 324 c.p.c., applicabili anche al processo amministrativo, la regola del ne bis in idem presuppone l'identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell'azione proposta, quindi che in quei giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti, o di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione. (...) di conseguenza, l'impugnativa, per vizi propri, del decreto di aggiudicazione rimane privo di interesse, non potendone la società, legittimamente esclusa dalla gara, ricavare, dal suo eventuale annullamento, alcun vantaggio".**

Il principio del ne bis in idem, comportante la preclusione da giudicato esterno, mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in quanto "corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

Ne consegue che **la preclusione, come correttamente affermato dal primo giudice, opera anche nel senso di evitare la possibile formazione di giudicati contrastanti.** La sentenza pronunciata in grado di appello, che ha statuito in merito alla legittimità della esclusione dalla gara, anche se gravata da revocazione (poi dichiarata inammissibile) e da ricorso per cassazione, è tuttavia pienamente efficace.

Ciò significa che **l'appellante si è trovato a contestare l'aggiudicazione di una gara dalla quale è stato escluso con un provvedimento la cui legittimità è stata accertata da sentenza, i cui effetti impediscono di configurare un interesse al sindacato della successiva aggiudicazione.**

Tutte motivazioni per cui non solo la valutazione del primo giudice in merito è corretta, ma che determina **la presenza di un giudicato che rende inammissibile un ulteriore ricorso.**

Prime applicazioni delle norme in materia di ricorsi relativi al PNRR

Tar Lazio, sez. III bis, 18 luglio 2022, n. 10163

In assenza di una diversa disposizione transitoria e non attenendo agli aspetti della giurisdizione o della competenza, l'art. 3 del d.l. n. 85/2022 si applica anche alle fasi non concluse dei procedimenti in corso riguardanti "interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR".

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 85/2022, alle controversie sul PNRR si applicano gli artt. 119, comma 2 e 120, commi 9 e 10, c.p.a., inerenti al dimezzamento dei termini, al termine di deposito della sentenza ed alla redazione della sentenza nella forma semplificata.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/-/prime-applicazioni-delle-norme-in-materia-di-ricorsi-relativi-al-pnrr>

Il dipendente part-time non ha l'obbligo di autorizzazione/comunicazione (sentenza in contro tendenza)

Corte di Cassazione, sentenza n. 22497 del 18 luglio 2022

Il comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce, per quel che qui interessa, che "I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,.

I commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 sono proprio quelli che regolano l'autorizzazione degli incarichi retribuiti dei dipendenti pubblici da parte dell'amministrazione di appartenenza, il versamento del compenso per l'incarico non consentito alla P.A., il divieto di conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza "la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi" da parte di enti pubblici, enti pubblici economici e soggetti privati, la richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza e la relativa procedura. Ne deriva che il comma 58 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, che vieta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica, non può riferirsi ai "dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno".

Per ciò che concerne **il successivo comma 58 bis, per il quale i dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, la disposizione va letta nella sua interezza.**

Infatti, essa contiene, in effetti, un riferimento ai **“dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno”**, in quanto tale riferimento riguarda esclusivamente i **‘decreti ministeriali con i quali le amministrazioni provvedono, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai loro dipendenti, mentre la menzione, contenuta alla fine del citato comma 58 bis, del fatto che “I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza” serve solo a chiarire che, per “I dipendenti degli enti locali”, è possibile chiedere comunque un'autorizzazione anche in questi casi.**

La gestione di uno stadio di calcio rientra nel paradigma della concessione di servizi pubblici

T.a.r. per la Calabria, sez. I, 14 luglio 2022, n. 1312,

La gestione di uno stadio di calcio rientra nel paradigma della concessione di servizi pubblici.

Sussiste la **giurisdizione del G.O.** quando si tratti di questioni riferite alla esecuzione di una concessione di servizi pubblici (cfr. Cassazione civile sez. un., 26/10/2020, n. 23418) e **non venga in considerazione l'esercizio di specifici poteri autoritativi previsti da normative di settore.**

Sussiste la **giurisdizione esclusiva del G.A.** sulle procedure di affidamento delle concessioni in relazione alle richieste risarcitorie relative a quanto deriva da atti volti a costituire un nuovo rapporto concessorio che sono assimilabili ad una **procedura di affidamento di un (nuovo) contratto pubblico.**

Nel caso della gestione di **uno stadio di calcio, in tali circostanze, sussiste anche la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di servizi pubblici.**

Inoltre, qualora si richieda il **risarcimento dei danni per violazione del legittimo affidamento nei confronti dell'Amministrazione, anche in fase precontrattuale, la giurisdizione spetta al G.A.** (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 29 novembre 2021, n. 20, che pur riguardando un annullamento giurisdizionale è equiparabile alla fattispecie in cui il ricorrente sostiene in essenza di essere di fronte ad un annullamento, almeno parziale, in autotutela di un precedente atto).

<https://www.giustizia-amministrativa.it/-/la-gestione-di-uno-stadio-di-calcio-rientra-nel-paradigma-della-concessione-di-servizi-pubblici>

La sospensione dei lavori per interessi meramente privatistici, è foriera di danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 68 del 19 luglio 2022

La vicenda discende dall'aver **permesso illegittimamente la sospensione (per un periodo di quattro mesi, dal 1° giugno al 30 settembre 2019) dei lavori di ristrutturazione dell'Auditorium**. La notizia di danno de qua era stata assunta dalla **locale Procura attraverso notizie di stampa che riportavano il fatto, sottolineando che la sospensione dei lavori de quibus era stata concordata con la Società (OMISSIS) il 12 febbraio 2019, al fine di limitare nel periodo estivo le emissioni di rumori e i disagi per la numerosa clientela presente in quell'hotel nella stagione estiva e rimarcavano il fatto della tutela di interessi meramente privati**.

L'impresa appaltatrice presentava **richiesta di riconoscimento a titolo di risarcimento, per il periodo di sospensione dei lavori, dell'importo pari a euro 318.010,45; il RUP valutava ammissibili le richieste dell'impresa affidataria ai fini della predisposizione di un accordo bonario**. La Giunta comunale in data 30.12.2019, con deliberazione n. 337 **deliberava di approvare la bozza di accordo bonario predisposta dal RUP, con la quale veniva riconosciuto all'impresa appaltatrice l'importo di euro 65.000,00 a tacitazione delle pretese**; in data 17.2.2020 veniva stipulato il conseguente atto di transazione tra l'amministrazione comunale e l'RTI affidatario dei lavori.

Come risulta con estrema chiarezza dalle risultanze delle attività ispettive condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, **le sospensioni dei lavori de quibus appaiono del tutto immotivate e prive dei necessari riscontri oggettivi ma soprattutto lesive di qualsivoglia interesse pubblico e sono state effettuate solo ed esclusivamente per interessi meramente privatistici che esulano dall'interesse pubblico; esse devono ritenersi altresì viziate da manifesta illogicità ed incoerenza, perché finalizzate soltanto ad evitare qualsiasi forma di disturbo alla clientela di un albergo privato, con la conseguenza che l'amministrazione comunale è stata costretta ad indennizzare il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) appaltatore della somma di 65.000,00 euro (danno erariale), somma transatta e pagata, nonostante il parere negativo dell'Avvocatura civica che aveva evidenziato in maniera inequivocabile che "il fermo cantiere non era motivato da ragioni inerenti l'esecuzione dell'opera come previsto dall'art. 107 del codice degli appalti che non menziona in alcun modo una sospensione di tal genere e ancor meno per interessi squisitamente di natura privatistica".**

Il diritto di cronaca può essere esercitato anche su Facebook, non è necessario essere un giornalista

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 27969 dep. 19 luglio 2022

L'esercizio del diritto di cronaca ha, pertanto, **efficacia scriminante riguardo al fatto diffamatorio a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, il che implica che sia riportata in modo completo** (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 44024 del 04/11/2010, Rv. 249126). **Tale scriminante è certamente configurabile qualora la notizia pubblicata sia vera anche indipendentemente dalla verità del fatto che ne costituisce oggetto, purché la notizia stessa sia di interesse pubblico, anche in relazione ai soggetti coinvolti e sia presentata oggettivamente come tale e non come verità del fatto narrato** (cfr. Cass. Sez. 5, n. 11897 del 14/01/2010, Rv. 246355). **Proprio il fondamento costituzionale del diritto di cronaca implica che tale diritto, per essere esercitato, non richieda necessariamente la qualifica di giornalista professionista da parte di chi riporta una notizia, utilizzando gli strumenti di manifestazione del pensiero messi a disposizione dalle tecniche di comunicazione, essendo sufficiente che la notizia stessa si inserisca e sia percepibile da terzi all'interno di un circuito narrativo.**

Correttamente, pertanto, la corte territoriale ha ritenuto la descritta condotta del X inquadrabile nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca, rilevando:

- 1) **l'incontestata verità della notizia riportata sul citato giornale on line, che riportava fedelmente il contenuto del post inserito nella propria bacheca Facebook dal fratello dell'imputato;**
- 2) **l'assoluto rispetto del canone della continenza,** posto che il messaggio era stato riportato tra virgolette, "per far comprendere la sua diretta riferibilità all'autore materiale e senza alcun commento e/o notazione personale di condivisione del suo contenuto e delle specifiche espressioni adoperate";
- 3) **l'interesse pubblico alla diffusione della notizia,** "in considerazione della notorietà dell'imputato, affermato avvocato del Foro ed esponente politico locale", al quale era stata anche offerta la possibilità di replicare.

L'appalto non può essere spezzettato in lotti per aggirare la soglia dei 150.000 euro

Atto del Presidente ANAC del 13 luglio 2022

Un appalto non può essere spezzettato in diversi interventi allo scopo di rimanere al di sotto della soglia dei 150mila euro, evitare la gara e procedere con un affidamento diretto: lo ribadisce l'Anac in un atto del presidente Giuseppe Busia inviato al comune di Mortara, Pavia, al termine dell'attività di vigilanza su presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori di messa in sicurezza di una strada cittadina.

Era stato segnalato il **presunto frazionamento artificioso del progetto unitario dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza di via Vittorio Veneto** per un importo complessivo di 311.800 euro, **in violazione della normativa contenuta nel codice dei contratti pubblici. L'appalto sarebbe stato "spezzettato" in tre diversi interventi per rimanere al di sotto della soglia dei 150mila euro prevista per l'affidamento diretto ed evitare così la procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, prevista dal codice appalti per importi da 150mila a 300mila euro.**

La stazione appaltante ha affidato i lavori di manutenzione della strada e dei marciapiedi tramite affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi previste dalla norma vigente in materia, determinando la sottrazione al regime della concorrenza di contratti per un valore che, di norma, avrebbe richiesto una procedura competitiva. Da ciò deriva anche una **possibile incidenza sull'economicità dei lavori e la violazione degli obblighi contributivi nei confronti dell'Anac che vanno pagati in proporzione all'importo della gara.** L'Autorità ricorda che **un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice appalti tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino.** In questo caso, il Comune di Mortara non ha indicato le ragioni oggettive che avrebbero consentito il frazionamento dei tre affidamenti.

<https://www.anticorruzione.it/-/l-appalto-non-pu%C3%B2-essere-spezzettato-in-lotti-per-aggirare-la-soglia-dei-150.000-euro>

L'ex amministratore unico di una società pubblica non può collaudare l'opera della stessa società

Parere ANAC del 21 giugno 2022


Chi ha ricoperto il ruolo di legale rappresentante e amministratore unico di una stazione appaltante non può essere nominato dalla stessa stazione appaltante a far parte della commissione di collaudo dell'opera pubblica. Lo rileva l'Anac in una richiesta di parere fornita a una importante società pubblica che progetta e realizza metropolitane di una grande città italiana. Il parere riguardava la nomina come componente della commissione di collaudo di un dipendente della stazione appaltante in possesso dei requisiti professionali richiesti, ma che ha rivestito il ruolo di legale rappresentante e amministratore unico della stessa stazione appaltante.

Anac ricorda che il collaudo rappresenta un momento fondamentale per la conclusione dell'iter dell'opera pubblica in quanto ha lo scopo di svolgere le verifiche tecniche previste dalla normativa, di accertare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte, in conformità del contratto, e che la documentazione sia a posto. La scelta dei collaudatori è subordinata a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità. Infatti il codice appalti stabilisce che "le stazioni appaltanti nominino tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale".

Non solo. Il codice appalti fissa anche una chiara disciplina sulle incompatibilità della figura del collaudatore. Tra queste c'è quella che prevede che l'incarico non possa essere dato "a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare". E, rimarca Anac, la stazione appaltante è tenuta a valutare in concreto se il professionista individuato abbia effettivamente svolto tale attività in relazione all'appalto in questione proprio allo scopo di garantire che le operazioni di collaudo siano svolte con assoluta imparzialità.

In linea di principio, secondo Anac, possono ritenersi incluse nelle cause di incompatibilità a carico del tecnico interessato anche l'aver autorizzato o approvato atti e provvedimenti inerenti l'iter realizzativo dell'opera da collaudare (a titolo esemplificativo, autorizzazione all'attuazione di variazioni contrattuali, approvazione del quadro economico dell'opera e simili).

La dottrina



Il sindaco che "delega" i dirigenti? I clamorosi problemi interpretativi posti dai giudici ordinari. Nessuna riforma dell'ordinamento locale sarà efficace se non si forma adeguatamente la magistratura alla conoscenza delle regole della PA.



La Corte Costituzionale e la legittimità delle procedure concorsuali riservate a posti di docente nella scuola secondaria nelle ipotesi di norme-provvedimento

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO *Rivista giuridica*

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Corte-Costituzionale-la-legittimit%C3%A0-procedure-concorsuali-riservate-posti-docente-scuola-secondaria-ipotesi-norme-provvedimento-presupposti-rinvio-pregiudiziale-luce-evoluzione-orientamento-Giudice-Leggi/ted897>

Il conflitto di interessi nel procedimento amministrativo

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO *Rivista giuridica*

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Il-conflitto-di-interessi-nel-procedimento-amministrativo/stu896>

La rotazione degli affidamenti legali e non solo

Maurizio Lucca

«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

<https://www.mauriziolucca.com/la-rotazione-degli-affidamenti-legali-e-non-solo/>

Il diritto all'oblio nella "rete" senza regole

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

un laboratorio formativo e sperimentale

Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche

"Vittorio Bachelet"

Direttore Professor Giuseppe di Gaspare

**Senza interventi sulla governance, falliranno
tutti i tentativi di riforma delle pp.aa..**



Conclusione



“ Se vuoi realizzare un obiettivo non lasciare che trascorra un giorno senza aver compiuto un passo nella direzione del tuo sogno.”

(Caterina Carbonardi)

“Grazie per averci seguito...
Ci trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

